

R.P.U. 47-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI**

Il Tribunale di Terni, in persona del Giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura ex art. 67 ss CCII in epigrafe, proposta da STENTELLA MARCO (C.F. STNMRC77H02L117S), nato a Terni il 7.6.1977, residente e Terni, Via XX settembre, n. 151, elettivamente domiciliato presso lo studio del Gestore della crisi, avv. Roberta Tarani, con studio in Terni, Via XX settembre n. 15, pec: roberta.tarani@ordineavvocatiterni.it, nominata in data 13 maggio 2024 dall'OCC Terni istituito presso l'ODCEC di Terni, quale professionista incaricata di assolvere alle funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 ss CCII;

-ricorrente

**OGGETTO: OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE**

I) Il ricorrente Stentella Marco in data 1.8.2024 ha depositato istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Roberta Tarani e domandando a questo Tribunale l'omologa del piano dallo stesso proposto.

Con successivi decreti emessi il 2.8.2024 e il 21.8.24, il giudice designato richiedeva una integrazione della relazione e alcune delucidazioni in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 68, co. 4, CCII, che l'avv. Roberta Tarani forniva tempestivamente nei termini assegnati.

Con decreto del 30.8.2024, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, il giudice designato disponeva ai sensi dell'art. 70 CCII le comunicazioni ai creditori a cura dell'OCC e concedeva a



quest'ultimo i termini per l'inoltro al giudice della relazione scritta contenente le eventuali modifiche del piano.

Con il medesimo decreto, inoltre, veniva disposto: -il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del ricorrente fino alla conclusione del procedimento; -la sospensione della procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n. RGE 217/2023 di questo Tribunale da MARATHON SPV SRL- per Agos Ducato spa- nei confronti del ricorrente quale debitore principale e della O-I Italy spa con sede in Origgio (VA) e con sede operativa in San gemini (TR) quale terzo pignorato, fino alla conclusione del presente procedimento; -la sospensione della procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n. RGE 93/2023 di questo Tribunale da Italcapital srl- mandante Kruck Italia srl nei confronti del ricorrente quale debitore principale e della O-I Italy spa con sede in Origgio (VA) e con sede operativa in San Gemini (TR) quale terzo pignorato, fino alla conclusione del presente procedimento; -la sospensione degli ulteriori procedimenti di esecuzione forzata eventualmente instaurati nelle more dell'apertura della procedura, fino alla conclusione del procedimento; -il divieto, per il ricorrente, di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati, fino alla conclusione del procedimento.

In data 27.9.2024 l'OCC trasmetteva la relazione, documentando le comunicazioni ai creditori e dichiarando che solo due di loro avevano presentato osservazioni nei termini, limitandosi a precisare i rispettivi crediti come segue:

1. la MARATHON SPV srl, quale cessionaria del credito di AGOS DUCATO SPA, precisava il credito chirografario indicando l'importo di euro 33.164,13, confermato dal conteggio estintivo aggiornato che evidenzia una riduzione del credito rispetto all'importo indicato nella originaria proposta (si veda estratto conto allegato alla precisazione di credito- doc. 5 relazione OCC del 27.9.2024);
2. la COMPASS BANCA SPA precisava i crediti vantati chiarendo che con riferimento al finanziamento n. 202469 il credito ammonta ad euro 32.600,00 e per il finanziamento n. 119296 il



credito è pari ad euro 19.980,00 (si vedano gli estratti conto allegati alla precisazione di credito-doc. n.6 relazione OCC del 27.9.24)

L'OCC ritenute fondate le osservazioni dei creditori modificava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore tenendo conto delle precisazioni dei crediti formulate, confermando la proposta di destinare euro 500,00 mensili per la durata di dieci anni per il soddisfacimento dei creditori, per un totale di euro 60.000,00, con conferma della collocazione dei creditori chirografari in una unica classe, con soddisfazione pari al 37,20% in luogo della precedente percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta originaria pari al 39,66%, fermo restando il totale soddisfacimento dei creditori privilegiati e prededucibili entro il medesimo arco temporale.

Con decreto del 30.10.2024 il giudice chiedeva delucidazioni in ordine alle comunicazioni ai creditori del decreto di ammissione eseguite dall'OCC, che venivano fornite tempestivamente con la memoria depositata in data 5.11.2024.

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare ex art. 70 CCII, viene deciso con l'odierna sentenza.

II) Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.

a) Il ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, trattandosi di una persona fisica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, gravata da debiti personali.

In particolare dalla lettura del ricorso introduttivo, della documentazione allegata e della relazione particolareggiata del professionista incaricato si evince che l'origine del sovraindebitamento sia da ascrivere alla sottoscrizione, nel corso degli anni, di alcuni contratti di finanziamento destinati ai bisogni della famiglia e segnatamente:

-finanziamento stipulato con DEUTSCHE BANK SPA, ora Kruck Italia spa il 28.11.2011 per conseguire la provvista necessaria per la ristrutturazione della casa in affitto, per l'acquisto di un



veicolo per recarsi al lavoro, nonché per il pagamento di cure odontoiatriche. Le rate del suddetto finanziamento sono state pagate fino al 2014.

-finanziamento concesso da COMPASS-GRUPPO MEDIOBANCA SPA in data 23.2.2015 con cessione del quinto dello stipendio;

-finanziamento erogato il 9.12.2015 dalla AGOS DUCATO SPA, poi Banca IFIS spa, ora MARATHON SPV srl;

-finanziamento concesso da COMPASS-GRUPPO MEDIOBANCA SPA in data 30.5.2019 per provvedere alle esigenze correnti della famiglia, accresciute nel tempo a causa della grave malattia di cui è affetta la figlia maggiore del debitore, che ha bisogno di cure mediche specialistiche presso l'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze, tutt'ora necessarie a causa della recente diagnosi di una recidiva (si veda relazione OCC).

E' evidente, pertanto, che come riferito dal debitore e dall'OCC che i debiti sono stati contratti per scopi personali e familiari del tutto estranei all'attività di lavoro svolta dal signor Stentella, essendo stati contratti per rifinanziare precedenti finanziamenti e per provvedere alle necessità della famiglia, ossia sostenere le spese della indispensabile ristrutturazione dell'abitazione concessa in locazione dall'ADER, per le utenze domestiche e per le cure mediche necessarie per la figlia dell'istante, eseguite fuori sede, con ulteriore aggravio delle spese a cui la famiglia era esposta avuto riguardo alle condizioni economiche della stessa ed al fatto che vive grazie allo stipendio del solo signor Stentella, dipendente a tempo indeterminato della O-I Italy spa con sede in Origgio (VA) Via 1 maggio, n. 18, mentre la moglie è priva di redditi e inoccupata (all. 23).

b) Il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può dirsi che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69, comma 2 CCII.



Sul tema è utile ricordare, anche alla luce delle modifiche che la suddetta norma ha avuto nel tempo, che il legislatore ha adottato una formula unica per guidare il giudice nella valutazione della meritevolezza, che deve essere apprezzata sulla base di un giudizio complessivo, che tenga conto della insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico e non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito (così Trib. Spoleto, 17 novembre 2023).

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento deve essere valutato in modo diacronico in relazione ai tanti fattori che hanno contribuito alla determinazione della condizione di sovraindebitamento e non in base ai singoli atti che l'hanno provocato.

Il Tribunale ritiene che non vi sia prova di un comportamento fraudolento del debitore, il quale non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede una condotta caratterizzata da inganno, artificio, comportamento fraudolento ovvero dalla assunzione di obbligazioni connotate da malafede, o ancora nella piena consapevolezza di non essere effettivamente in grado di adempiere, tutti elementi di cui non vi prova nel presente giudizio (Trib. Terni, 20 maggio 202; Trib. Benevento, 23 aprile 2019; Trib. Taranto 2.11.2023; Trib. Napoli 2.3.2024).

Il comportamento del ricorrente non è connotato da “colpa grave”, la quale ricorre quando l'indebitamento complessivamente risultante dalla relazione dell'OCC appaia sproporzionato rispetto ai flussi di reddito del debitore e/o legato a consumi irrazionali e spese voluttuarie.

La giurisprudenza di merito formatasi nel vigore della L. 3/2012 suggerisce di valutare, a tal fine, una serie di circostanze, ossia l'assunzione di nuovi debiti per far fronte a precedenti esposizioni debitorie destinate a sfociare in un'esecuzione forzata (Trib. Avellino, 04 marzo 2021) ovvero il mutamento delle condizioni familiari e reddituali del debitore nel corso di un percorso di graduale indebitamento (Trib. Nola, 31 febbraio 2022), la meritevolezza delle esigenze da soddisfare mediante il ricorso al credito (Trib. Verona 05 febbraio 2021).

Assumono rilievo ai fini del giudizio anche le modeste capacità di un consumatore, in relazione alla professione svolta, di cogliere la sproporzione tra il proprio indebitamento e le proprie capacità



reddituale (Trib. Torino, 21 marzo 2023, con specifico riguardo all'incolpevole assunzione degli effetti di un indebitamento cd. a catena).

In base alla relazione dell'OCC allegata alla domanda, alla relazione integrativa da ultimo depositata e alla documentazione prodotta si osserva quanto segue.

L'istante ha contratto il primo finanziamento il 28.8.2011 erogato da Deutsche Bank spa (ora Italcapital srl) per acquisire il denaro necessario alla ristrutturazione della casa di abitazione, che non presentava una condizione abitativa ottimale per il nucleo familiare già all'epoca composto da due figli minori (a cui si aggiungeva nel 2014 il terzo figlio), nonché per l'acquisto di una autovettura per consentire all'istante di recarsi al lavoro ed infine per il pagamento di alcune spese odontoiatriche.

Nel tempo si è creato uno squilibrio delle condizioni economiche della famiglia, dovuto anche all'aumento della composizione del nucleo familiare che ha determinato negli anni un fisiologico aumento delle spese per il sostentamento della famiglia (composta al tempo da tre figli minorenni) al quale l'istante ha cercato di porre rimedio con un successivo finanziamento finalizzato ad estinguere la precedente esposizione debitoria (il ricorrente aveva cessato di pagare le rate del finanziamento nel 2014), contratto in data 23.2.2015 con Compass spa, che prevedeva la cessione del quinto dello stipendio.

Successivamente in data 9.12.2015 veniva contratto un ulteriore finanziamento erogato dalla Agos Ducato spa (ora Marathon spv) contratto per estinguere il precedente finanziamento.

La situazione economica del nucleo familiare si è ulteriormente aggravata a causa della malattia della figlia maggiore dell'istante che ha richiesto visite mediche, cure e trasferte fuori sede, che hanno costretto l'istante a contrarre un ulteriore finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, erogato dalla Compass Gruppo Medio Banca spa in data 30.5.2019.

I finanziamenti successivi al primo, stipulati per ripianare i precedenti, e caratterizzati dalla cessione del quinto dello stipendio hanno aggravato in modo esponenziale la posizione debitoria



dell'istante, resa ancora più fragile dall'avvio di due procedure esecutive che hanno portato al pignoramento dello stipendio.

L'esposizione debitoria ed i prelievi del quinto dello stipendio hanno reso quanto mai critica la situazione economica della famiglia, che non vede garantito il minimo necessario per le esigenze di vita, tanto da rendere irreversibile la difficoltà di onerare i debiti assunti.

In relazione allo scopo del sovraindebitamento è pacifico che il primo finanziamento sia stato contratto per fronteggiare le spese e le esigenze del nucleo familiare e che i successivi finanziamenti siano stati stipulati per estinguere le pregresse esposizioni debitorie e da ultimo per fronteggiare le spese necessarie per assicurare alla figlia le migliori cure mediche specialistiche per la patologia di cui la stessa è affetta.

Si evidenzia, inoltre, che il signor Stentella non presenta qualifiche che gli consentissero di ponderare adeguatamente la gestione dei propri affari, atteso che è un lavoratore dipendente, con mansioni di operaio, che ha contratto il primo finanziamento all'età di 34 anni.

Infine, come evidenziato nella relazione dall'OCC con riferimento alla concessione del finanziamento erogato da Compass in data 30.5.2019 non si può sostenere che vi sia stata una corretta indagine in ordine al merito creditizio in (v. punto 1.8 della relazione dell'OCC) finalizzato ad accertare l'impossibilità del ricorrente di onorare le obbligazioni assunte, che superavano grandemente le sue effettive capacità reddituali.

Così ricostruita l'origine dei debiti contratti e le relative finalità, deve certamente escludersi il profilo della colpa grave o della malafede del ricorrente nell'assunzione delle proprie obbligazioni rimaste, in parte, inadempite e sfociate in esecuzioni coattive tuttora pendenti, ossia due pignoramenti dello stipendio (all. 9 e 10 al ricorso).

Le obbligazioni assunte ed il successivo stato di insolvenza non sono imputabili a condotte volontarie e consapevoli del signor Stentella, ma appaiono riconducibili ad eventi estranei alla sua sfera di azione (la malattia della giovane figlia) a fronte di un comportamento diligente con gli enti erogatori e connotato da buona fede, come attestano le cessioni del quinto dello stipendio, chiaro



segno della ragionevole convinzione che egli serbava in ordine alla possibilità di onorare i debiti contratti con le risorse economiche di cui disponeva.

La colpa grave in particolare deve essere esclusa quando il consumatore si trovi ad affrontare una crisi da sovraindebitamento a causa di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero quando abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati (Trib. Pisa 20.4.2024; Trib. S. Maria Capua Vetere 24.4.2023).

Tale valutazione è rafforzata dalla analisi qualitativa della esposizione debitoria maturata, che non evidenzia spese voluttuarie o destinazioni diverse dal soddisfacimento delle esigenze della propria famiglia, con la conseguenza che debbono essere esclusi comportamenti rovinosi o improvvidi del debitore.

Qualora si ravvisasse un profilo di colpa nello Stentella dovrebbe essere qualificata come lieve, per non aver soppesato il rischio di situazioni familiari difficili da affrontare con una esposizione debitoria così elevata, a fronte comunque di una non corretta ponderazione del merito creditizio operata da uno degli enti erogatori, che aveva il dovere di compiere una più accurata analisi nel perimetro della correttezza, buona fede e diligenza professionale che l'ordinamento impone all'operatore qualificato, con la conseguenza che un'eventuale negligenza informativa (attiva e passiva) di quest'ultimo all'atto dell'erogazione del finanziamento potrebbe assumere rilievo al fine di qualificare la colpa come "lieve", che non è ostativa alla omologa del piano (Trib. Torino 1.6.2023 secondo cui per configurare il requisito soggettivo, quantomeno della colpa grave, non si può prescindere dalla valutazione del comportamento dell'ente finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio, con l'effetto che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, riduce il grado di colpa eventualmente a carico del debitore; si veda anche Trib. Napoli Nord, 11.7.2021; Trib. Pisa 20.4.2023).

c) Il ricorrente si trova nella situazione di sovraindebitamento descritta dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, che richiama quale condizione di accesso alla procedura "lo stato di crisi o di insolvenza del



consumatore” che ricorre quando il debitore versa in uno stato *“che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”* (lett. a), ovvero *“che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*(lett. b).

Nel caso di specie sussiste l’incapacità del ricorrente di fare fronte con il proprio reddito alle obbligazioni assunte, che emerge chiaramente dal raffronto tra le entrate sulle quali lo stesso può contare, ossia il proprio stipendio e l’ammontare dei debiti rimasti inadempiti, che evidenzia un saldo negativo come ricostruito nella relazione particolareggiata dell’OCC nominato: il ricorrente è un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, è titolare di un conto corrente con giacenza, alla data del 27.7.2024, di euro 103,71, non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati di valore significativo, posto che dispone di una motocicletta di esiguo valore (euro 100,00) e di una autovettura del valore di euro 3.000.00, utilizzata per recarsi al lavoro e per le esigenze della famiglia, non ricompresa, per tale motivo, nel piano di riparto (all. 16 e 17 al ricorso).

Il ricorrente è gravato da un’esposizione debitoria (come da ultimo rideterminata a seguito delle precisazioni di credito pervenute all’OCC) di € 1.317,44 spettanti al creditore privilegiato Agenzia delle Entrate e Riscossione ed euro € 136.891,22 nei confronti di creditori chirografari, a cui debbono aggiungersi il compenso spettante all’OCC e le spese per il fondo rischio (v. piano del consumatore depositato il 27.9.2024). Lo stipendio netto pari a circa € 2.100,00 lorde per 14 mensilità (all.ti 28,29,30,31) è attualmente ridotto dalle cessioni del quinto dello stipendio e dalla trattenuta per il pignoramento presso terzi e il fabbisogno per il mantenimento documentato del nucleo familiare monoreddito è pari ad € € 2.500,00 mensili, posto che il ricorrente è padre di tre figli, di cui la maggiore con problemi di salute (all.12, 16,18 bis, 22 al ricorso).

Il raffronto tra l’attivo disponibile e l’ammontare dei debiti evidenzia una situazione di insolvenza dell’odierno ricorrente.



d) Passando al contenuto della proposta e del piano deve essere ribadita l'ammissibilità già valutata con il decreto del 30.8.2024, anche alla luce delle precisazioni del credito e delle modifiche al piano che sono state apportate dall'OCC, le quali ultime hanno determinato una modesta modifica solo della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, che non ha reso necessaria l'instaurazione di un ulteriore contraddittorio con gli stessi.

La modifica della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari si è resa necessaria a seguito delle precisazioni dei creditori, i quali non si sono opposti al piano.

Le modifiche attinenti agli importi del credito e conseguentemente alla percentuale di soddisfazione dei chirografari, non snatura il piano stesso essendo state apportate variazioni minimali, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 70 CCII e comunque tali da assicurare una percentuale di soddisfazione dei creditori della stessa classe sicuramente non esigua (arg. ex Cass. Cassazione civile sez. I, 26/09/2022, n.28013).

Il piano da omologare, in particolare, prevede la messa a disposizione in favore dei creditori della somma complessiva di euro 60.103,71 in dieci anni:

- 1) mediante versamento su un conto corrente intestato alla procedura della somma di euro 500,00 mensili per dieci anni a decorrere dalla data di apertura della procedura;
- 2) mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura della somma di euro 103,71 disponibile sul conto corrente intestato al ricorrente al momento della elaborazione del piano.

Il piano prevede la soddisfazione del credito della Agenzia della Riscossione pari ad euro 1.317,44 nella misura del 100% in dieci anni decorrenti dalla omologa; la costituzione di un fondo rischi pari ad euro 2.000,00 con accantonamento in dieci anni; la soddisfazione dei creditori chirografari collocati in una unica classe nella misura del 37,20%, con devoluzione a favore di costoro della quota del fondo rischio non utilizzata al termine della procedura.

Per quanto attiene al compenso destinato all'OCC si precisa sin d'ora che, a differenza di quanto previsto nel piano, il compenso destinato all'OCC dovrà essere liquidato dal giudice, previa valutazione dell'attività compiuta, al termine della esecuzione del piano e della presentazione della



relazione finale, potendosi operare, nelle more, soltanto accantonamenti in vista di detta liquidazione e potendosi, pertanto, così intendere lo stanziamento di € 5.749,14 previsto nel piano tra i crediti prededucibili (Tribunale Forlì, 05/03/2024; salva, in ogni caso, la possibilità di liquidare un acconto per l'attività sinora svolta: Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024; Trib. Modena, 20 Settembre 2023). Da ciò consegue che tale compenso non viene erogato dal debitore in esecuzione di quanto previsto dal piano ed è da ritenersi escluso dai pagamenti mensili, salva e impregiudicata la possibilità che il Fondo Antiusura provveda nelle more al pagamento del compenso dell'avv. Tarani, con la conseguenza che la somma indicata nel piano come compenso, a fortiori, rappresenta un mero accantonamento nel caso concreto.

e) Con specifico riferimento alla durata del piano, occorre valorizzare, da un lato, l'assenza di osservazioni sul punto espresse dai creditori e dall'altro che la considerevole lunghezza del periodo previsto (10 anni) non è un elemento ostativo alla omologa, avuto riguardo all'insegnamento della Suprema Corte, che pur pronunciata nel vigore della Legge n. 3/2012, ha espresso principi applicabili anche alla odierna fattispecie, avendo affermato che nel silenzio del legislatore in ordine al termine massimo per il compimento dei pagamenti, ha ritenuto omologabile la proposta che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, in quanto non si può escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto.

La Suprema Corte assume che "la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata) (Cass. 27544/2019; Trib. Napoli Nord 24.7.2024; Trib. Terni 21.3.2024; Trib. Trani 3.6.2024; Trib. Torino 21.3.2023)



La durata del piano, quindi, non determina in astratto un problema di “fattibilità giuridica”, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (cfr. Cass. 17391/2020) i quali a attraverso la comunicazione del piano e del decreto di ammissione sono posti nelle condizioni di compiere ogni opportuna valutazione e attraverso il sistema delle osservazioni eventualmente possono contestare anche la durata, che nel caso concreto non è stata raggiunta da alcuna critica.

Nel caso concreto si ritiene che proprio la lunga durata del piano rappresenti la maggiore garanzia di attuabilità dello stesso, avuto riguardo alla ponderata proporzione tra la durata della erogazione, la somma che mensilmente lo Stentella si è impegnato a versare ed il piano nel suo complesso, attestante una concreta prospettiva liquidatoria dei creditori proprio perché dilazionata nel tempo.

f) Deve esprimersi un giudizio positivo in ordine alla fattibilità del piano, atteso che in presenza di una condizione di sostanziale impossidenza e considerato che il ricorrente dispone di una unica entrata economica derivante dal proprio stipendio di lavoratore dipendente, che deve essere destinata a soddisfare le necessità di un nucleo familiare monoreddito, l'unica garanzia che egli può offrire ai creditori è costituita da un corretto equilibrio tra entrate e uscite per tutta la durata prevista dal piano, tenuto conto delle esigenze minime di vita per il proprio sostentamento e per quello dei propri familiari, ossia moglie e tre figli, al cui mantenimento lo Stentella provvede in via esclusiva considerata la condizione di inoccupazione della moglie.

Il piano, inoltre, assicura il rispetto delle cause legittime di prelazione, che risultano, allo stato, pregiudicate dai pignoramenti presso terzi e dalla due cessioni volontarie del quinto dello stipendio, operanti a vantaggio di due creditori chirografari, oltre che gravemente incidenti sulle esigenze di mantenimento del debitore.

Le condizioni socio-economiche del ricorrente consentono di affermare la concreta fattibilità del piano: il ricorrente non possiede beni immobili ovvero beni mobili registrati di un certo valore, risulta titolare di un reddito mensile derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa sopra indicata a tempo indeterminato e, al netto dell'importo occorrente al suo mantenimento, stimato nel piano, egli può provvedere al pagamento dell'importo nei termini ivi stabiliti.



Non costituisce motivo ostativo alla ammissibilità del piano la falcidia dei crediti chirografari derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio in quanto rispondente al principio della *par condicio creditorum* (C. Cost. 65/2022) che lo stesso legislatore attua con la previsione di cui all'art. 67, comma 3 CCII. Da ciò consegue che con l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i creditori cessionari del quinto dello stipendio non hanno più titolo per beneficiare di detti ratei, ma potranno percepire quanto di spettanza direttamente dalla procedura, nei limiti delle tempistiche e degli importi ivi previsti (Trib. Roma 05 aprile 2023; Trib. Pavia, 01 giugno 2023; Trib. Messina, 17 aprile 2023; Trib. Forlì 5.3.2024).

Alla luce delle superiori argomentazioni deve essere disposta la cessazione di tali prelievi sullo stipendio mensile del ricorrente, in quanto incompatibili con l'odierna sentenza di omologa.

Parimenti deve essere affermata l'inopponibilità alla procedura di ristrutturazione anche dei pignoramenti presso terzi, atteso che, con l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, tutti i pagamenti in favore dei creditori devono essere interrotti, venendo altrimenti alterata la *par condicio creditorum* che rileva in tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Trib. Pavia, 1 giugno 2023).

I creditori interpellati non hanno presentato osservazioni volte a contestare la "convenienza" della proposta e ciò preclude il vaglio giudiziale di tale elemento (cfr. Trib. Roma, 02 ottobre 2023).

Le argomentazioni che precedono inducono a ritenere sussistenti le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano, nella versione da ultimo depositata agli atti in data 27.9.2024.

Visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente, con l'assistenza dell'OCC
Avv. Roberta Tarani;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore e che quelle iniziate siano sospese;

DISPONE, inoltre, la cessazione del prelievo del quinto dello stipendio del ricorrente, disposto in favore di COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA SPA in relazione al finanziamento stipulato in



data 23.2.2015 e in relazione al finanziamento stipulato in data 30.5.2019 per le causali di cui in motivazione;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che il Gestore: - vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice; - provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura (e vincolato all'ordine del giudice ex art. 71, co. 2, CCII) nel quale far confluire la quota stipendiale destinata dal piano al soddisfacimento dei creditori, nonché il saldo attivo del conto corrente come prospettato nel piano;

-provveda all'accantonamento delle somme destinate nel piano al pagamento del suo compenso;

-riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;

-rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);

-terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE che, in conformità al combinato disposto di cui ai commi 1 e 8 dell'art. 70 CCII, entro quarantotto ore dalla comunicazione del presente provvedimento, il Gestore curi altresì la pubblicazione della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Terni e provveda a comunicarla a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC

Terni, 14.11.2024

Il giudice delegato

Dott.ssa Dorita Fratini

